COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Megolo, 46 – 28877 Anzola d'Ossola (VB)

Tel. 0323/83909 Fax 0323/83962
e-mail: protocollo@comune.anzoladossola.vb.it - PEC: anzola@pec.it
www.comune.anzoladossola.vb.it
P. Iva/ C.F. 00421660036

Ordinanza n. 05/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ISOLA PEDONALE IN PROSSIMITA' DELL'AREA GIOCHI IN VIA FRATELLI BORGHINI.

IL SINDACO

PREMESSO che è stata realizzata dall'Amministrazione comunale, in prossimità della via Fratelli Borghini, un'area giochi e picnic a disposizione della cittadinanza e dei turisti;
CONSIDERATO che la suddetta area è molto frequentata dai bambini, in particolar modo nelle estive ore serali;
PRESO ATTO che la Via Fratelli Borghini, adiacente all'area ricreativa, è aperta al transito dei veicoli;
CONSIDERATO anche che nel periodo estivo, al termine delle ordinarie attività scolastiche, l'area ricreativa vede aumentare il numero dei giovani frequentatori;
RILEVATA la necessità di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a tutela della sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto delle aree interessate e dal traffico che vi insiste, nonché tutelare la incolumità dei cittadini;
RITENUTO in particolare opportuno istituire un'isola pedonale, preclusa al traffico ed al transito, al fine di preservare ed assicurare l'incolumità dei frequentatori, in particolare i bambini, nell'area ricreativa e pic-nic adiacente alla Via F.lli Borghini;
EVIDENZIATA la necessità di istituire la suddetta area pedonale temporaneamente fino al 15/09/2020 e nelle ore serali (dalle ore 20.00 alle ore 23.00);
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";
VISTO il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n.495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S.";

ORDINA

L'istituzione di un'isola pedonale con divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati e ad utilizzo dei residenti nell'area suddetta, dalle ore 20.00 alle ore 23.00 dal giorno 07 LUGLIO 2020 fino al giorno 15 SETTEMBRE 2020, lungo VIA FRATELLI BORGHINI, dall'incrocio con Via Opera Pia Talamoni fino alla parte antistante l'area giochi e pic-nic;

INCARICA

I Funzionari e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art.12 del C.d.S., l'esecuzione della presente ordinanza ed attuazione mediante l'apposizione di idonei cartelli di preavviso e l'apposizione di barriere rimovibili, adeguatamente segnalate, ai sensi delle norme del Nuovo Codice della Strada;
Sono escluse dalla presente ordinanza i mezzi di soccorso, i mezzi comunali e quelli delle forze dell'ordine.
Copia del presente atto sarà affisso all'Albo pretorio on-line e nei luoghi pubblici.

AVVERTE

che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 550,00;

INFORMA, INOLTRE

chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del Codice del processo amministrativo D.L.vo 02.07.2010, n.104 ovvero, in alternativa all'anzidetto rimedio, riscorso straordinario al Capo dello Stato, da proporsi entro 120 gg. dalla notificazione o dalla comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Anzola d'Ossola, 07.7.2020

Il Sindaco
Dott. Andrea Melloni